

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Nella dipendenza col riscatto degli anni di laurea si rendono ora utili, ai fini della maturazione del diritto alla pensione con 40 anni di anzianità contributiva, i periodi riscattati.

Ma attenzione, l'accesso alla pensione prima dell'età pensionabile può comportare nel sistema contributivo, oltre a una età più giovanile, anche anni di minor contribuzione con conseguente minor montante su cui calcolare la pensione: se si sfrutta la possibilità di andare prima in pensione, l'anticipo del pensionamento produce l'effetto di ridurre la pensione percepita. Dunque non andare anticipatamente in pensione, ma servirsi della contribuzione del riscatto ai fini di aumentare il montante su cui applicare le aliquote di rendimento in relazione all'età anagrafica (che aumentano a salire degli anni) per il calcolo della pensione.

Ricordiamo che il vantaggio del riscatto, anche se produce solo piccoli aumenti della pensione, è dato dalla totale deducibilità fiscale (con notevole abbattimento dell'onere del contributo da pagare) e, in caso di soggetto a carico, la detraibilità del 19% per chi paga. Certamente i benefici del riscatto si riscontrano nel sistema retributivo.

	Retributivo		Contributivo	
	Senza riscatto	Con riscatto	Senza riscatto	Con riscatto
Età attuale (anni)	50	50	25	25
Età all'ingresso nel sistema previdenziale (anni)	26	26	25	25
Periodo riscattato	0	5	0	5
Retribuzione lorda annua attuale	50.000	50.000	20.000	20.000
Contributi per il riscatto	0	89.120	0	39.000
Rata mensile per 10 anni	0	743	0	325
Irpef dovuta	15.603	11.836	3.809	2.591
Rata mensile con risparmio fiscale	0	429	0	224
Età al pensionamento (anni)	65	61	65	60
Pensione annua lorda	40.848	44.386	29.937	21.016
Retribuzione annua lorda prima della pensione	65.000	61.000	56.962	51.866
Rapporto pensione - retribuzione	62,84%	72,76%	52,56%	40,52%
Pensione annua netta	29.111	31.141	22.810	16.890
Vantaggi del riscatto				
Anticipo della pensione (mesi)	-	48	-	60
Maggior importo (lordo) percepito a seguito del pensionamento anticipato	-	177.544	-	105.080
Importo lordo pensione da percepire*	1.086.557	1.180.668	796.324	559.026
Differenza a favore	-	94.111	237.298	-
Totale vantaggi	-	271.655	132.218	-

(*) Attesa di vita 26,6 anni

Fonte: Josef Tschöll - Helmuth Renzler

TASSO DI RIFERIMENTO **determinato dalla Banca d'Italia**

ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998
dal 2004 determinato con provvedimento
della Banca Centrale Europea

dal	al	tasso di riferimento	Provvedimento Banca d'Italia
28.12.1998	13.04.1999	3%	23 dicembre 1998 in G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998
14.04.1999	09.11.1999	2,5%	12 aprile 1999 in G.U. n. 86 del 14 aprile 1999
10.11.1999	08.02.2000	3%	6 novembre 1999 in G.U. n. 264 del 10 novembre 1999
09.02.2000	21.03.2000	3,25%	4 febbraio 2000 in G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000
22.03.2000	03.05.2000	3,50%	18 marzo 2000 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2000
04.05.2000	14.06.2000	3,75%	28 aprile 2000 in G.U. n. 101 del 3 maggio 2000
15.06.2000	05.09.2000	4,25%	10 giugno 2000 in G.U. n. 137 del 14 giugno 2000
06.09.2000	10.10.2000	4,50%	1 settembre 2000 in G.U. n. 207 del 5 settembre 2000
11.10.2000	14.05.2001	4,75%	6 ottobre 2000 in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000
15.05.2001	04.09.2001	4,50%	10 maggio 2001 in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001
05.09.2001	18.09.2001	4,25%	30 agosto 2001 in G.U. n. 204 del 3 settembre 2001
19.09.2001	13.11.2001	3,75%	17 settembre 2001 in G.U. n. 217 del 18 settembre 2001
14.11.2001	10.12.2002	3,25%	9 novembre 2001 in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001
11.12.2002	11.03.2003	2,75%	6 dicembre 2002 in G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002
12.03.2003	08.06.2003	2,50%	7 marzo 2003 in G.U. n. 59 del 12 marzo 2003
09.06.2003	05.12.2005	2,00%	6 giugno 2003 in G.U. n. 131 del 9 giugno 2003
dal	al	tasso di riferimento	Provvedimento Banca Centrale Europea
06.12.2005	07.03.2006	2,25%	1 dicembre 2005
08.03.2006	14.06.2006	2,50%	2 marzo 2006
15.06.2006	08.08.2006	2,75%	9 giugno 2006
09.08.2006	10.10.2006	3,00%	3 agosto 2006
11.10.2006	12.12.2006	3,25%	5 ottobre 2006
13.12.2006	13.03.2007	3,50%	7 dicembre 2006
14.03.2007	12.06.2007	3,75%	8 marzo 2007
13.06.2007	08.07.2008	4,00%	6 giugno 2007
09.07.2008	14.10.2008	4,25%	3 luglio 2008
15.10.2008	11.11.2008	3,75%	8 ottobre 2008
12.11.2008	09.12.2008	3,25%	6 novembre 2008
10.12.2008	20.01.2009	2,50%	4 dicembre 2008
21.01.2009	10.03.2009	2,00%	15 gennaio 2009
11.03.2009	07.04.2009	1,50%	5 marzo 2009
08.04.2009	12.05.2009	1,25%	2 aprile 2009
13.05.2009		1,00%	7 maggio 2009

INTERESSI LEGALI

(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008		3,0%	D.M. 12 dicembre 2007

DONNE - ETA' PENSIONABILE NEL PUBBLICO IMPIEGO

L'articolo 22 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2010 per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).

In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l'anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.

Anno	Età anagrafica
2010	61
2012	62
2014	63
2016	64
2018 e oltre	65

Per verificare l'età pensionabile:

<http://www.laprevidenza.it/calcoli/area-calcoli/eta-pensionabile/donne-verifica-eta-pensionabile-nel-pubblico-impiego/49/254>

ACCERTAMENTI FISCALI - PERIODI DI IMPOSTA IN SCADENZA

Periodo d'imposta	Anno della dichiarazione	Decadenza accertamento	Decadenza se omessa dichiarazione
2002 (*)	2003	31.12.2009	31.12.2010
2003	2004 (**)	31.12.2008 (**)	31.12.2009
2004	2005	31.12.2009	31.12.2010
2005	2006	31.12.2010	31.12.2011
2006	2007	31.12.2011	31.12.2012
2007	2008	31.12.2012	31.12.2013
2008	2009	31.12.2013	31.12.2014
2009	2010	31.12.2014	31.12.2015

(*) Non condonato

(**) Decaduta

DALLA CORSIA PIÙ A DESTRA POSSIBILE «PASSARE» LE AUTO

da Sole 24 ore - risposta 3751

D - In autostrada percorro la corsia più libera a destra e, non oltrepassando il limite di velocità, sorraggiungo a fianco di altre auto che viaggiano sulla corsia di sinistra: commetto infrazione se le sorpasso non spostandomi dalla mia corsia? E se il guidatore dell'auto che sta a fianco sulla corsia di sinistra si sposta, senza guardare e senza segnalare, e mi urta, chi ha ragione?

R - Attualmente, con l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 3 del codice della strada, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali a tre o più corsie per sensi marcia, la corsia di destra non è più riservata ai veicoli lenti.

L'articolo 143 stabilisce, al comma 5, l'obbligo, sulle strade a due o più corsie, di percorrere la corsia più libera a destra, salvo diversa segnalazione.

Si è del parere, pertanto, che se, come nel caso descritto dal lettore, il conducente prosegue la marcia sulla corsia di destra, nonostante la presenza di veicoli su quella di sinistra, la sua condotta di guida non possa ritenersi manovra di sorpasso. Infatti, tale manovra ha come presupposto iniziale una deviazione di traiettoria, sulla sinistra, per "superare" un altro veicolo che precede nella marcia (articolo 148, comma 3, del codice della strada).

Qualora il conducente occupante la corsia di sinistra si sposti senza segnalare tempestivamente nei modi indicati dall'articolo 154, servendosi degli appositi indicatori di direzione, il cambiamento di corsia, non rispetta l'obbligo sancito dall'articolo 176, comma 1, lettera c, che figura tra i comportamenti da adottare durante la circolazione sulle autostrade ed è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso articolo, al comma 20 (da 389 a 1.559 euro).

PAGA CHI È PROPRIETARIO L'ULTIMO GIORNO UTILE

da Sole 24 ore - risposta 3715

D - Ho una concessionaria d'auto. Mi capita di ritirare a maggio automobili con il bollo scaduto un mese prima, ad aprile. Il bollo non spetta al vecchio proprietario dal momento che la mia azienda l'ha preso in carico e pagato la tariffa per l'esenzione? Perché arrivano le cartelle con la richiesta di pagamento del bollo intestata alla mia azienda?

R - E' corretto che la regione invii al concessionario le richieste di pagamento. Infatti, obbligato al pagamento è chi risulta proprietario dell'auto l'ultimo giorno utile per il pagamento. In questo caso, a fronte del veicolo che il concessionario si è intestato ex articolo 36 della cosiddetta legge Dini, con bollo con scadenza ad aprile che poteva essere pagato entro maggio 2009, tenuto al pagamento è il concessionario stesso. Per evitare di pagare il bollo, l'atto di vendita doveva essere concluso entro aprile e a nulla rileva, a tali fini, che sia stato pagato il diritto fisso di 1,55 euro (che il lettore definisce tariffa per l'esenzione) riservato ai concessionari.

VANNO TENUTE LE RICEVUTE ANCHE PER L'AUTO VENDUTA

da Sole 24 ore - risposta 3716

D - Ho ricevuto una cartella di pagamento riguardante dei bolli auto, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Non ho più le ricevute in quanto, nel vendere l'auto, le ho date all'acquirente. Cosa devo fare?

R - Il lettore deve pagare quanto richiesto. Al contribuente vengono fornite una serie di possibilità per chiarire la propria posizione e per ricorrere qualora ne sussistano i presupposti. La cartella di pagamento viene, infatti, preceduta da un rilievo o un avviso bonario da parte della Regione. Se il contribuente non paga quanto richiesto, la Regione invia un atto di accertamento. Se non paga neanche questo, al cittadino viene, infine, inviata la cartella alla quale ci si può opporre entro 60 giorni dalla notifica di fronte alla commissione provinciale tributaria. L'azione di recupero, nel caso di specie, relativa agli anni 2000, 2001 e 2002, poteva essere esercitata dalla Regione entro il 31 dicembre 2005, data entro la quale il contribuente avrà ricevuto una comunicazione da parte della Regione, alla quale non si è opposto. In generale, per quanto attiene alle ricevute di pagamento del bollo, queste devono essere sempre conservate dal contribuente che è responsabile dei pagamenti effettuati, e non devono essere cedute all'acquirente del veicolo.

MEDICI DI FAMIGLIA e IRAP

Il medico di famiglia, che esercita la professione medica in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, opera con una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa. Ne consegue che tale attività professionale non realizza la soggettività passiva ai fini IRAP.

I giudici ricordano che il medico stipula con la Regione un particolare contratto per l'assistenza in base al quale si impegna ad assistere numero massimo di cittadini assistiti. Ne deriva che il corrispettivo dei medici di base convenzionati, vale a dire la loro capacità produttiva, "presenta una certa stabilità e continuità annua che dipende esclusivamente dal numero degli assistiti prefissato per legge". Inoltre è chiaro come l'utilizzo di uno studio ove ricevere gli assistiti e di mezzi strumentali indispensabili per l'esercizio di detta professione, con l'apporto di un solo dipendente addetto alla segreteria, non può certamente andare a modificare la natura del rapporto professionale convenzionato, né costituire quell'autonoma organizzazione che giustificherebbe l'IRAP.

In particolare, "la ricchezza prodotta dal proprio sapere, esperienza professionale, spirito, d'iniziativa, costituisce profitto derivante solo dalla capacità del professionista che, come tale, non può essere ritassato dopo aver scontato l'IRPEF quale reddito di lavoro autonomo".

Commissione tributaria provinciale di Ragusa sentenza n.236/2009

Anche recenti dichiarazioni mirerebbero a mettere definitivamente in soffitta l'IRAP, battaglia aperta da alcuni anni da Giuseppe Messina e Corriere Medico

BOZZE MODELLO IVA 2010

Meno pagine e righe, struttura più snella e quadri semplificati: ecco la bozza del modello Iva 2010. Tra le novità più significative, spicca l'eliminazione del quadro VG, riservato fino all'anno scorso ai contribuenti in regime speciale, che ora possono usare la nuova versione del quadro VF. Veste nuova anche per il quadro VA, che contiene le informazioni generali sull'attività svolta. In particolare, confluiscono nel quadro VE i dati sulle operazioni attive con l'estero, mentre finiscono nel VF quelli sulle operazioni passive. Più in generale, la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per il 2010 diventa più facile da compilare grazie alla soppressione di una serie di passaggi intermedi usati per i calcoli, come i righe di riporto con i subtotali che lasciano spazio direttamente ai totali.

IN ALLEGATO A PARTE - Bozza Modello IVA 2010 (documento 210)
Novità nel Modello IVA 2010 (documento 211)

DALLA CASSAZIONE

Rischia fino a sei mesi di carcere e una multa salata il dipendente pubblico che si fa timbrare il cartellino da un collega (truffa aggravata consumata: non è stato tanto l'assenza ingiustificata quanto il profitto ingiustificato cioè l'aver percepito la retribuzione di una prestazione non effettuata creando così un danno al proprio ente).

Corte di Cassazione - Sentenza 28 ottobre 2009, n. 41471

IN ALLEGATO A PARTE - Cassazione sent. 41471/09 (documento 215)

L'assicurazione stipulata dall'azienda per restare indenne rispetto agli infortuni sul lavoro non copre il danno morale subito dal dipendente. Inoltre prima della introduzione della nuova disciplina prevista dal D.Lg.vo n. 38/2000, l'assicurazione non copriva neanche il danno biologico, ciò resta valido per tutto il contenzioso ancora in corso

Corte di Cassazione - Sentenza 26 ottobre 2009, n. 22608

IN ALLEGATO A PARTE - Cassazione sent. 22608/09 (documento 212)

DIP. FUNZIONE PUBBLICA - PERMESSI LEGGE 104 A TUTORE LEGALE e AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 4 del 23 ottobre 2009, esclude dal novero dei soggetti autorizzati ad usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 i dipendenti nominati quali "tutore legale" ed "amministratore di sostegno".

Il parere, fornito a due quesiti posti dalla Camera di commercio di Massa Carrara e dal Ministero per i beni e le attività culturali, riprende anche l'interpello n. 41 del 15 maggio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZIONE PUBBLICA Parere 4 del 23 ottobre 2009 (documento 213)
MIN.LAVORO Interpello 41 del 15.5.09 (documento 214)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Gli incentivi agli studenti non sono tassabili

L'Agenzia riesamina la materia su indicazione del Ministro Tremonti

Gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione.

L'Agenzia delle Entrate rivede l'interpretazione data con la risoluzione n. 156 del 12 giugno 2009, a seguito di una più approfondita analisi della materia effettuata su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti.

Attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico, infatti, gli incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale.

GARANTE PRIVACY - CARTELLA CLINICA ANCHE AL CONVIVENTE

Il convivente ha diritto alla copia della cartella clinica.

L'accesso previsto dalla legge sulla privacy non è limitato ai parenti o al coniuge. Né il dissenso dei parenti blocca il diritto del convivente alla cartella clinica.

Infatti l'articolo 9 comma 3 del Dlgs 196/2004 riconosce il diritto ad accedere ai dati personali delle persona defunte a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Garante privacy provvedimento del 17 settembre 2009 in newsletter n. 330 del 30 ottobre 2009

IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Provv. del 17 sett. 09 e Newsletter n. 330 del 30 ott. 09 (documento 216)